



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 29/09/2011**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 25 agosto 2011, n. 177

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di 30 MW da realizzare nel Comune di Castellaneta (TA), nelle località denominate "Givoni Renella" - Proponente: E.IN. Energie Innovative - Sede legale: Lacedonia in C.so G.B. Vico n. 64.

L'anno 2011 addì 25 del mese di agosto in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 02.04.2007 ed acquisita al prot. n. 5680 del 10.04.2007, la E.IN. Energie Innovative S.r.l. chiedeva di procedere alla Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, relativamente alla proposta di parco eolico sito nel Comune di Castellaneta (TA), allegando all'uopo la documentazione prevista per legge;

con nota prot. 7731 del 16.05.2007 il Servizio Ecologia regionale riscontrava detta istanza, scrivendo alla società proponente e per conoscenza al Comune di Castellaneta e all'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico per richiedere opportune integrazioni documentali e che la documentazione progettuale venisse trasmessa anche all'Amministrazione Comunale per gli adempimenti di competenza. Il Comune veniva altresì invitato a far pervenire apposita attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio comunale del progetto, nonché a rendere il parere di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

la Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 11819 del 20.07.2007, trasmetteva le integrazioni documentali precedentemente richieste con nota prot. 7731 del 16.05.2007;

al prot. 17346 del 15.11.2007, venivano acquisite diverse comunicazioni a firma di esponenti del Consiglio Comunale di Castellaneta inviate anche al Prefetto di Taranto, al Sindaco di Castellaneta e ad altri uffici regionali e comunali, contenenti rimostranze rispetto alla mancata ricezione di copie di atti richiesti all'amministrazione comunale;

con nota acquisita al prot. n. 18534 del 12.12.2007, la Società proponente sollecitava l'Ufficio Tecnico del Comune di Castellaneta a trasmettere tempestivamente l'attestazione di avvenuta affissione all'Albo Pretorio della proposta progettuale, nonché il parere ex art. 16 c.5 della L.R. 11/2001;

con nota prot. 25241 del 22.11.2007 acquisita al prot. n. 18466 del 11.12.2007, il Comune di Castellaneta trasmetteva copia del parere favorevole, espresso in seguito all'attività di istruttoria ai sensi dell'art.16 della L.R. 11/2001, e l'attestazione dell'avvenuta affissione senza opposizioni e/o osservazioni;

lo scrivente ufficio, con nota prot. 11843 del 28.08.2008, richiedeva al Servizio Energia dell'Assessorato

allo Sviluppo Economico l'elenco delle autorizzazioni uniche rilasciate o in corso nel Comune di Castellaneta;

l'Assessorato allo Sviluppo Economico - Ufficio Industria Energetica, con nota acquisita al prot. n. 12232 del 4 settembre 2008, trasmetteva, in risposta alla nota prot. n. 11843 del 28 agosto, l'elenco delle proposte di parco eolico inoltrate presso i propri uffici per la procedura di Autorizzazione Unica ex art. 12 D.lgs n.387/2003;

con nota prot. 20338 del 03.09.2008 acquisita al prot. n. 14632 del 20.10.2008, il Comune di Castellaneta attestava che sul territorio comunale non erano stati realizzati, a quella data, né erano in fase di costruzione impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica;

con nota acquisita al prot. 17095 del 04.12.2008, l'amministratore unico della società proponente richiedeva di avere accesso alla documentazione progettuale relativa ad altra iniziativa analoga nel Comune di Castellaneta (TA);

con nota prot. 2374 del 24.02.2009, l'Ufficio riscontrava la richiesta di cui alla nota prot. 17095 del 04.12.2008.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Con ricorso amministrativo ex art. 117 del c.p.a., iscritto al R.G. n. 975/2011, la società proponeva ricorso dinanzi al Tar Lecce al fine di far accertare l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA e su quella di autorizzazione unica. Alla data di adozione del presente provvedimento non risultano adottate pronunce del Tribunale adito sul suddetto contenzioso.

Atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

==> Località: L'area interessata dal progetto in esame ricade interamente nel territorio comunale di Castellaneta (TA) nella località denominata "Givoni Renella".

==> N°. aerogeneratori (di seguito AG): 10 AG (pg.16 "Relazione Tecnica")

==> Diametro rotore AG: 90m (pg.17 "Relazione Tecnica")

==> Altezza AG: Altezza mozzo 105m (pg.17-18 "Relazione Tecnica" e elaborato "Caratteristiche Tecniche AG").

==> Potenza nominale: 3 MW per AG (pg.15 "Relazione Tecnica"), per un totale di 30MW.

==> Coordinate: Le coordinate riportate di seguito ed utilizzate come riferimento per il presente parere sono tratte dall'elaborato "Layout con coordinate aerogener"(Sistema Nazionale Gauss-Boaga,2° fuso EST, datum Roma 40).

---

N° AG X Y

---

1 2680137 4503129

---

2 2680666 4503027

---

3 2681071 4503055

---

4 2681219 4503449

---

5 2681924 4503244

---

6 2682317 4503260

---

7 2682693 4503170

---

8 2681896 4502805

---

9 2681511 4503923

---

10 2681789 4504056

---

Si rileva che il layout progettuale presentato dal proponente non comprende né la stazione di allacciamento né, conseguentemente, il tracciato di cavidotto esterno di connessione ad essa.

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi.

Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- l'assetto territoriale nell'area interessata è caratterizzato da una diffusa antropizzazione, presente soprattutto nella parte a sud dell'area d'intervento, con un grado variabile di densità di fabbricati, all'interno di un paesaggio rurale con prevalente destinazione agricola dei suoli. Inoltre, l'analisi del contesto ambientale, ulteriormente suffragata dall'osservazione contestuale in ambiente GIS dell'Ortofoto e della Carta Tecnica Regionale, ha evidenziato oltre all'esistenza di numerosi fabbricati, la presenza di masserie di un discreto pregio storico-culturale tra cui Masseria Catalano, Masseria Renella, Masseria Fronte Varola e infine Masseria Signorella Piccola, le quali circondano l'impianto;
- nella "Relazione Tecnica" (cfr. pg.86) si afferma che l'area oggetto di intervento, secondo il Piano di Fabbricazione, ricade esclusivamente in zona E, destinata ad attività agricole primarie. Tuttavia il progettista non ha prodotto alcun elaborato che attesti l'effettiva destinazione d'uso dell'area d'intervento e alcun elemento a supporto della compatibilità dell'opera con lo stato dei luoghi e le relazioni con l'uso del suolo;
- l'area di intervento risulta circondata da:
  - il parco Naturale Regionale "Terre delle Gravine": in particolare si rileva che il parco dista circa 500 m dalla AG n.7 ed è situato a 3,4 Km sia a sud che a nord dall'impianto;
  - a circa 300 m di distanza dall'impianto oggetto di valutazione, è presente l'area SIC denominata Area delle Gravine "IT9130007". Inoltre tale area risulta confinare con l'impianto nella parte S-SE a circa 1,2 Km di distanza;
  - a circa 300 m di distanza dall'impianto oggetto di valutazione, è presente l'area IBA139 denominata "Gravine". Tale area risulta confinare con l'impianto nella parte S-SE a circa 1,2 Km di distanza.

In considerazione della sua localizzazione, il proponente avrebbe dovuto valutare in maniera più approfondita tutti i potenziali effetti ambientali che l'impianto potrebbe esercitare sul territorio circostante

e sulla naturalità diffusa presente nelle aree tutelate contermini;

- la valutazione integrata delle proposte progettuali in agro di Castellaneta ha posto in evidenza, nelle determinazioni già rese dallo scrivente Servizio, la presenza di un impatto cumulativo tra impianti alimentati da fonti rinnovabili non trascurabile: in particolare era stata già evidenziata la necessità di tutelare lo skyline paesaggistico rispetto ad alcuni punti di vista privilegiati, quali quelli coincidenti con alcune masserie di pregio presenti in agro di Castellaneta (masseria Catalano, ad esempio) ed anche la necessità di limitare l'occlusione visiva rispetto ad alcune percorrenze panoramiche. In più va evidenziato che il layout dell'impianto proposto assume una configurazione ibrida, con locali addensamenti di pale che potrebbero determinare impatti cumulativi anche nel soprassuolo carsico e possibili alterazioni del profilo idrogeologico, anche in ragione della vicina presenza di solchi vallivi percorsi da acque torrenziali (Canale Lummo). Inoltre, in ragione della presenza in prossimità degli AG proposti di una significativa moltitudine di ulteriori AG riferiti ad altre iniziative analoghe, in parte autorizzate ed in parte in avanzato stato procedimentale, si evidenziano ulteriori criticità in ordine agli impatti cumulativi. In particolare risulterebbe "compresso" lo spazio di connessione, favorito attualmente dalla presenza del canale Lummo e della Lama di Castellaneta in direzione Nord-Sud, tra l'area delle gravine a sud e l'area delle Murge più a nord, pressoché coincidenti con le omonime aree della Rete Natura 2000. Le precedenti valutazioni riferite alle iniziative già sottoposte a parere ambientale in agro di Castellaneta avevano lasciato libero questo spazio e la relativa possibilità di connessione ecologica, attraverso di esso, tra le aree di pregio naturalistico anzidette: l'incremento di torri eoliche ad occlusione dello stesso spazio risulta poco sostenibile sotto il profilo ambientale o, quantomeno, scarsamente giustificata dagli studi prodotti. A riguardo si rileva, a circa 130 m dagli AG di progetto nn. 1- 2- 3- 4, la presenza di altri AG già autorizzati. Inoltre all'interno dello stesso territorio comunale, a distanze comprese tra 800 m e 2 Km, si segnala l'esistenza numerosi parchi eolici in avanzato iter procedurale. L'ubicazione del parco eolico in una fascia pressoché intercomunale (Castellaneta e Mottola) fa sì che gli impatti della proposta progettuale oggetto del presente provvedimento si esercitino nei territori di competenza di entrambe le amministrazioni;

- in merito alla verifica preventiva della producibilità dell'impianto, il progettista non riporta alcun valore quantitativo atteso di impianto;

- per l'analisi dell'impatto visivo e paesaggistico il proponente ha utilizzato una carta di intervisibilità teorica e fornito dei rilievi fotografici realizzati rispetto a soli tre punti di vista, posti tra l'altro in ubicazioni troppo ravvicinate all'impianto, senza inoltre specificare le motivazioni che abbiano spinto a selezionarli. Gli elaborati presentati mancano di una rappresentazione a scala di "area vasta" di tutti gli AG che comprendano punti di osservazione più rilevanti: i centri abitati nell'intorno dell'impianto, le masserie di pregio storico-architettonico presenti sul territorio, la viabilità principale ed, infine, le aree SIC e ZPS;

- in riferimento al layout del parco eolico proposto, lo stesso proponente afferma che esso prevede la disposizione degli AG su file, assecondando le direzioni dei venti prevalenti, con interasse di 3-5 diametri (stessa fila) e di 5-7 diametri (file parallele). Tuttavia si rileva che gli AG n.9 e n.10 risultano tra loro molto più ravvicinati rispetto agli altri con conseguente determinazione di effetto selva;

- la documentazione fornita per valutare l'impatto su flora, fauna ed ecosistemi, non esplicita i possibili impatti dell'opera sulla vegetazione presente in loco, sulla fauna ed ecosistemi sia in fase di cantiere che di esercizio. In particolare l'elaborato "Carta della Vegetazione" si limita alla sola perimetrazione delle aree a bosco poste a distanza notevole dalle turbine e manca di rilevazioni e analisi, anche in sito, operate nell'area interessata dal parco eolico. Tuttavia, l'evidenza fornita anche dal solo supporto dell'ortofoto e della CTR evidenzia che, all'interno dell'area, caratterizzata da seminativi semplici in aree non irrigue, sono presenti frange di:

- aree a pascolo naturale (a 130m dalla AG n.2 e 256m dalla AG n.10);
- uliveto (all'interno di tale area vi ricade la AG n.3);
- vigneti (all'interno vi ricadono le AGs nn. 8 e 9);
- insediamenti agricoli produttivi.

Le considerazioni fatte dal progettista all'interno del SIA in cui si afferma che "l'area in cui insiste il parco è prevalentemente destinata ad attività agricola e non è considerata adatta "alla normale vita degli animali" caratterizzata prevalentemente da specie comuni, per cui gli impatti sulla avifauna "sono poco significativi", risultano riduttive alla luce del fatto che il parco in oggetto, nel suo complesso, è circondato da aree di notevole valore naturalistico e paesaggistico, per la presenza di specie faunistiche di possibile interesse comunitario, in particolare di uccelli rapaci;

- nella documentazione prodotta dal progettista manca qualsiasi valutazione in riferimento agli elementi di sensibilità geomorfologica del PUTT/P. Dalle valutazioni operate dall' ufficio, avvalendosi della Carta Geomorfologica del PUTT/p, sono emersi i seguenti elementi di sensibilità ambientale:

- la parte a N e NO dell'impianto risulta interessata dalla presenza delle diramazioni della LAMA-Canale lummo, riportata nell'elenco delle acque della Provincia di Taranto del PUTT/p. In particolare la AG n.4 dista circa 28m, la AG n.9 dista 125m, la AG n.10 dista 160m ed infine la AG n.1 dista 147m;

- gli AG nn.9 e 1 distano rispettivamente 38m e 56m da ciglio di scarpata;

Si osserva inoltre che il percorso del cavidotto interno di collegamento tra i vari AG, presenta le seguenti criticità:

- la prima riguarda l'attraversamento di una diramazione della LAMA-Canale lummo, da parte del tratto che collega gli AG 3 e 4 al resto del parco;

- la seconda interessa l'attraversamento di una diramazione della LAMA-Canale lummo e in più di un ciglio di scarpata, da parte del tratto che collega gli AG nn.9 e 10.

- si evidenzia un'elevata incidenza sul consumo di suolo legata alla irrazionalità seguita nella definizione del percorso del cavidotto interno. Ciò è evidente soprattutto per il collegamento tra gli AG n.9 e n.10 e gli AG n.3 e 4.

Non è possibile considerare altre possibili interferenze del cavidotto sulla componente suolo e sottosuolo a causa dell'assenza di informazioni relative alla connessione dell'impianto alla rete elettrica di trasmissione nazionale. L'AG n.10 ricade all'interno di un'area soggetta a vincolo idrogeologico (ex R.D.L. 30.12.1923 n° 3267);

- nello studio di impatto acustico presentato, il progettista si limita a riportare i risultati ottenuti dalla implementazione del Software WindPRO 2, senza allegare alcuna relazione di supporto necessaria a commentare i dati rinvenuti dalle elaborazioni. Inoltre mancano del tutto l'indagine fonometrica ante - operam, la verifica del criterio differenziale e un vero e proprio studio del clima acustico che sia inoltre anche firmato da un tecnico competente;

- dalla ricognizione dei possibili obiettivi sensibili ad un impatto in seguito a rottura di una pala (o di un frammento di essa), si evince l'esistenza entro il raggio di circa 300 m dagli AG di alcuni fabbricati, la cui destinazione d'uso non è chiaramente esplicitata dagli studi forniti. In particolare si rileva presenza di fabbricati a distanze inferiori a 300 m, particolarmente per gli AG nn. 1, 2, 3, 5, 7 e 8;

- il progettista inoltre sostiene che si possono ritenere nulle le interferenze elettromagnetiche sulle telecomunicazioni, sulla salute e sull'ambiente, senza effettuare alcuna stima quantitativa;

- il progettista tende a confondere le misure di compensazione con quelle di mitigazione; quest'ultime non vengono definite nel dettaglio, non sono contestualizzate ne vengono specificate le modalità con le quali si prevede che vengano poste in essere. Non è prevista l'implementazione di alcun programma di monitoraggio ambientale;

- l'intervento proposto potrebbe interferire con le linee ad AT che interessano l'area di inserimento, la criticità riguarda in particolare l'AG n.9, il quale dista 146m da un elettrodotto aereo ad Alta Tensione e/o dai relativi tralicci. Tale distanza risulta inferiore a quella di eventuale ribaltamento dell' AG, inteso come somma dell'altezza della torre, del raggio della pala, più un franco di sicurezza.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di cui trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico,

conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Castellaneta (TA), nelle località denominate "Givoni Renella", presentato dalla E.IN. Energie Innovative Srl, possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe;

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e smi;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da

realizzare nel Comune di Castellaneta (TA), nella località denominata "Givoni-Renella" - Proponente: E.IN. Energie Innovative Srl - Sede legale: Lacedonia in C.so G.B. Vico n.64;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

#### Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore  
Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.  
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
Ing. Antonello Antonicelli

---